

==== ALLEGATO B) al n. 12.817 di rep. e n. 6.033 di racc. ====

===== STATUTO =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO =====

===== Art. 1 =====

E' costituita l'Associazione "La Strada - Der Weg ONLUS" con sede legale in Bolzano. =====

===== Art.2 =====

L'Associazione, che si ispira ai valori cristiani, intende svolgere attività rivolta a bambini, giovani, adulti ed anziani nei seguenti settori: =====

1. assistenza sociale e socio - sanitaria, =====

2. formazione, ricerca, ricerca scientifica, consulenza, sensibilizzazione e =====

3. Promozione dell'agio =====
il tutto mediante: =====

a) attuazione di servizi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione delle forme di disagio sociale e dipendenza; ==

b) la ricerca, lo studio, la formazione, anche nel campo della devianza sociale, del disadattamento, dell'educazione e della rieducazione e del reinserimento; =====

c) la gestione di comunità, strutture, alloggi, ostelli, laboratori protetti e qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa; =====

d) il favorire la ripresa degli studi o la formazione professionale di persone in condizione di disagio; =====

e) l'assistenza morale e materiale delle persone che si trovano in stato di bisogno; =====

f) la formazione spirituale, umana e culturale; =====

g) la promozione e gestione di attività culturali, ricreative, ambientali e sportive; =====

h) l'opera di sensibilizzazione della collettività, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati sui problemi del disagio; =====

i) interventi per e con le famiglie e di sviluppo del territorio, anche per conciliare meglio i tempi lavoro - famiglia, anche attraverso servizi alla prima infanzia; =====

l) anche attraverso interventi nell'ambito di: immigrazione, assistenza alle donne, pari opportunità, tratta, interculturalità, cultura, sport, lavoro ed imprese, disagio psichiatrico, reinserimento socio-lavorativo, tempo libero, ambiente, scuola, diritto allo studio, formazione, salute, carcere, sicurezza. =====

Infine essa attua e gestisce i servizi necessari al perseguimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, stipulando all'uopo apposite convenzioni, e pone in essere ogni ulteriore iniziativa o intervento al fine del raggiungimento degli scopi sociali. =====

===== Art. 3 =====

L'Associazione, per la sua attività istituzionale non



persegue scopi di lucro ed è tenuta espressamente ad osservare: =====

a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; =====

b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'articolo 2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; =====

c) il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; =====

d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; =====

e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; =====

f) l'obbligo di redigere bilancio o rendiconto annuale; =====

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; =====

h) l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "Onlus". =====

===== PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO =====

===== Art. 4 =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: =====

a) tutti i beni mobili e immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, anche per erogazioni, donazioni o lasciti; =====

b) eventuali fondi di riserva. =====

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: =====

a) quote sociali; =====

b) sovvenzioni, contributi, sussidi, rette, premi di enti o privati; =====

c) ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale. =====

===== Art. 5 =====

L'esercizio finanziario è annuale ed ha inizio con il 1

gennaio e termina con il 31 dicembre. =====
Il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente un
conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea. =====

===== SOCI =====
===== Art. 6 =====

Hanno la qualità di soci le persone ed enti la cui domanda di
ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e
che versino all'atto di ammissione la quota di associazione,
che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. =====
I soci che non presentino per iscritto le loro dimissioni
entro il 31 ottobre di ogni anno sono considerati soci anche
per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota
annuale di associazione. =====

===== Art. 7 =====

La qualità di socio si perde nei seguenti casi: =====
a) su inappellabile decisione del Consiglio di
Amministrazione per indegnità o per il mancato pagamento
delle quote sociali per due anni consecutivi; =====
b) per recesso. =====

===== ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====
===== Art. 8 =====

Sono organi dell'Associazione: =====
a) l'Assemblea dei soci; =====
b) il Consiglio di Amministrazione; =====
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
d) il Collegio dei Revisori. =====

===== Art. 9 =====

L'Assemblea è composta da tutti i soci e viene convocata dal
Consiglio di Amministrazione almeno una settimana prima
dell'adunanza con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ==
Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda
convocazione per il caso in cui in prima convocazione
l'Assemblea non risulti legalmente costituita. =====

L'Assemblea deve convocarsi in seduta ordinaria almeno una
volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ed in seduta straordinaria ogni
qualvolta la convochi il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ovvero venga fatta richiesta scritta e
motivata da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza
assoluta dei membri del Consiglio. =====

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di
loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal
Collegio dei Revisori dei Conti. =====

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano
presenti almeno la metà più uno dei soci e, anche nello
stesso giorno, in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; quelle di cui al punto c) dell'articolo successivo con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. =====

Non esiste la possibilità per i soci di farsi rappresentare tramite delega. =====

===== Art. 10 =====

L'Assemblea delibera: =====

a) gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione; ==

b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; =====

c) le modifiche dello Statuto; =====

d) quant'altro a lei demandato per legge o statuto. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. =====

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. =====

===== Art. 11 =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a tredici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina il numero, per la durata di tre anni. In seno al Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza almeno dei due gruppi linguistici più consistenti. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro, il Consiglio alla prima riunione successiva =====

provvede alla sua sostituzione con un membro del medesimo gruppo linguistico, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente appartenenti ai gruppi linguistici italiano e tedesco, che possono alternarsi nell'incarico su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione. =====

Fanno parte del Consiglio con diritto di voto consultivo i rappresentanti della Caritas diocesana, sezione di lingua italiana e sezione di lingua tedesca. =====

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione altri membri, eventualmente nominati dall'Ente pubblico in forza di convenzione stipulata con l'Associazione. =====

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri e viene convocato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, da inviarsi ai consiglieri almeno una settimana prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In particolari casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni liberi prima dell'adunanza. =====

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri; esse vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. = Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

===== Art. 12 =====

Il Consiglio di Amministrazione: =====

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea; =====
- b) provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione e relativi servizi; =====
- c) assume e licenzia personale; =====
- d) ammette volontari, anche in servizio civile; =====
- e) autorizza il Presidente o altro Consigliere all'uopo designato, ad assumere, in nome e per conto dell'Associazione, impegni finanziari con istituti di credito, enti e privati; =====
- f) ha facoltà di nominare un Comitato esecutivo, cui può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni; =====
- g) invita periodicamente i responsabili dei vari servizi dell'Associazione a dare relazione scritta dell'attività svolta, al fine, fra il resto, di trarre suggerimenti per il collegamento fra i servizi stessi e fra i servizi e l'Associazione. =====

===== Art. 13 =====

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi urgenti può esercitare le funzioni del Consiglio, salvo poi la ratifica del suo operato alla prima riunione successiva; stipula convenzioni con gli organismi che affidano all'Associazione la gestione di attività ed iniziative relative ai suoi fini istituzionali, nonché ogni altro atto necessario al perseguimento degli scopi dell'Associazione. ===

===== Art. 14 =====

L'Associazione si avvale dell'opera di un assistente ecclesiastico, nominato dal Vescovo della Diocesi di Bolzano - Bressanone, cui spetta l'assistenza morale e spirituale dei ragazzi e dei giovani assistiti. L'Assistente è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito. =====

===== Art. 15 =====


La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori. =====

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. = Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397

del Codice Civile. =====
I Revisori, compreso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Revisori sono rieleggibili. =====
Non possono essere nominati alla carica di Revisore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. =====
I Revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci. =====
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. =====
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei Revisori supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal sindaco più anziano. =====
Il Collegio dei Revisori ha i poteri di cui all'art. 2403/bis del Codice Civile. =====
I Revisori devono assistere alle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. =====
===== SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE =====
===== Art. 16 =====
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza dei due terzi dei voti, dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di un liquidatore. =====
===== Art. 17 =====
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme contenute nel codice civile nel titolo II del libro I. =
F.ti: PAOLO SPOLAORE - LUCA TOMASI L.S. =====

La presente copia composta di n. 7 (sette) fogli
è conforme al suo originale firmato a norma
di legge e conservato nei miei atti.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bozano, - 5 MAG. 2011



Luca Tomasi